



*Procura Generale della Repubblica  
della Corte di Cassazione*

Requisitoria e conclusioni scritte per:

UDIENZA CAMERALE SENZA DISCUSSIONE ORALE  
(art. 23, comma 9, d.l. n. 137 del 28.10. 2020)

della  
SEZIONE SESTA PENALE  
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

UDIENZA DEL 9.2. 2023

**Ruolo** n. 9 (n. 41166/2022 R.G.)

**Ricorrente**: omissis

**Ricorre contro**: Ordinanza del Tribunale del Riesame di ..... del

**Appello del PM avverso revoca della misura dell'obbligo di presentazione alla pg -  
Richiesta in via principale del ripristino del divieto di dimora ed in via subordinata della  
misura dell'obbligo di presentazione alla pg per quattro giorni alla settimana-  
Applicazione dell'obbligo di presentazione alla pg per tutta la settimana- Violazione del  
principio della domanda cautelare- Insussistenza**

**IL PUBBLICO MINISTERO**

Rileva quanto segue.

Con il primo motivo di ricorso si rileva la violazione di legge con particolare riguardo al principio della domanda cautelare; in particolare la difesa si duole del fatto che il Procuratore Generale presso la Corte di Appello avesse richiesto in via gradata, rispetto al ripristino della originaria misura del divieto di dimora nella città di ....., l'applicazione dell'obbligo di presentazione alla pg per quattro giorni alla settimana, laddove il collegio ha disposto la più gravosa misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria quotidiano.

Con il secondo motivo si segnala la violazione di legge ed il vizio di motivazione rispetto alla misura adottata, tenuto conto del reato contestato (416 bis cp).

Il ricorso è manifestamente infondato e, dunque, inammissibile.

Deve escludersi che sia stato violato il principio della domanda cautelare, non avendo il Tribunale adottato d'ufficio una misura più grave rispetto a quella invocata con l'appello proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello, avendo quest'ultimo richiesto in via principale il ripristino del divieto di dimora nella città di ..... che costituisce senz'altro misura più gravosa rispetto a quella poi disposta con l'impugnata ordinanza.

Inammissibile è il secondo motivo di ricorso, al cui interno la difesa formula delle valutazioni sulla minore idoneità a salvaguardare le esigenze cautelari della misura adottata dal Tribunale, rispetto a quella invocata in via principale dal Procuratore Generale appellante; si tratta, invero, di valutazioni che si collocano ai limiti dell'interesse ad impugnare e che, comunque, sono senz'altro inammissibili perché riconducibili a valutazioni che attengono palesemente al merito.

P.Q.M.

CHIEDE

Che l'On. Corte di Cassazione dichiari inammissibile il ricorso.

Roma, 19 dicembre 2022

Il Sostituto Procuratore Generale  
Vincenzo Senatore

**LA PRESENTE REQUISITORIA VALE QUALE MEMORIA DEL PUBBLICO MINISTERO NEL  
CASO DI RICHIESTA DI TRATTAZIONE ORALE**

**Il contenuto del file è corrispondente alla requisitoria depositata in cancelleria**